

OGGETTO: Approvazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF Anno 2019

Relazione istruttoria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Visto l'art. 48, commi 10 e 11, della L.n.449 del 27.12.1997, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della legge 15.3.1997 n.59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

Visto il D.Lgvo n.360 del 28.9.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituiva l'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (Legge Finanziaria 2003), che sospendeva le disposizioni dettate dal summenzionato D.Lgvo 360/98;

Rilevato che le leggi finanziarie 2004, 2005 e 2006 hanno mantenuto la sospensione dell'istituzione e/o variazione dell'addizionale comunale all'imposta del suddetto delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della L.n. 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007) che eliminava gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo che i comuni, con approvazione di apposito regolamento, potevano disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Rilevato che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'IRPEF stabiliva che l'aliquota massima non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

Rilevato che questo Comune non si è avvalso della facoltà di incrementare l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF sino al massimo dello 0,8% prevista dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con la possibilità di stabilire le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n° 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Preso atto che la legge di bilancio 2019 non ha riproposto il blocco degli aumenti delle imposte e tasse locali e pertanto è possibile prevedere un aumento anche dell'addizionale comunale all'IRPEF sino al limite massimo dello 0,8%, previsto dalla normativa vigente;

Dato atto che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a € 7.500,00, come previsto dal vigente Regolamento comunale dell'addizionale comunale IRPEF;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti;

Visto l'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 23 del 2011 che ha stabilito che le delibere relative alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.it. In particolare, affinché le stesse abbiano effetto a



decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;


Visto l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 che ha stabilito che a decorrere dall'anno d'imposta 2015, le delibere, ai fini della pubblicazione sul citato sito internet devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilita.

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 05/06/2007.

Tenuto conto delle necessità di bilancio ed in particolare che sul versante delle entrate, per il comune un aumento di 0,1 punto percentuale corrisponde ad un maggior introito di circa € 740.000 si valuti di applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019 nella misura massima dello 0,8%, ovvero fino a 0,3 punti percentuali rispetto allo 0,5%, aliquota dell'anno 2018.


Il Funzionario Responsabile
Servizio Gestione Entrate Tributarie

Dott. Gennaro Di Mauro



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Dott. Gerardo D'Alferio



IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria del dirigente;

PROPONE

- 1) **di determinare** l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019 nella misura dello 0,8%;
- 2) **di dare atto** che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2019;
- 3) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF si rimanda al Regolamento comunale dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., approvato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 05/06/2007;
- 4) **di disporre** che del presente atto sia data notizia mediante pubblicazione sull'apposito sito informatico dell'Ente;
- 5) **di trasmettere**, ai fini della pubblicazione, per via telematica, mediante inserimento del testo del presente atto nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite come disposto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014;
- 6) **di disporre** che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 172, comma 1 lett.e) del D.Lgs. 267/2000;
- 7) **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO


Dott. Antonio Poziello



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ex art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Dott. Gerardo D'Alferio



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la proposta del Sindaco;
- i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta;

RITENUTO di dover adottare i provvedimenti di propria competenza propedeutici alla formazione del Bilancio di previsione;

Con votazione espressa all'unanimità, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta del Sindaco su riportata;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

IL SINDACO
Dott. Antonio Poziello



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa MAILYN FLORES

